

IVA

Volume d'affari “rettificato” per l'esportatore abituale

di **Sandro Cerato**

L'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ed il [comma 2](#) dello stesso articolo, **permettono**, a particolari categorie di soggetti (c.d. esportatori abituali), **di acquistare e importare beni e servizi evitando l'assoggettamento ad imposta**. In particolare, in virtù di quanto prescritto dall'[articolo 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. 633/1972](#), gli operatori economici che effettuano frequenti operazioni con l'estero (cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate) possono:

- **acquistare beni e servizi** (esclusi fabbricati, aree fabbricabili e beni o servizi per i quali l'Iva è indetraibile) senza dover corrispondere il tributo ai propri fornitori, ossia **“in sospensione di imposta”**;
- **sebbene nei limiti del “plafond” disponibile** (soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell'Iva) costituito dall'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) **registrate nell'anno solare precedente** (c.d. “plafond fisso”), ovvero **nei dodici mesi precedenti** (c.d. “plafond mobile”).

A mente dell'[articolo 1, comma 1, lett. a\), del D.L. 746/1983](#), per ottenere lo *status* di “esportatore abituale” è necessario aver effettuato nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile) un **ammontare di esportazioni**, o di altre operazioni con l'estero rilevanti, **superiore al 10% del volume d'affari “rettificato”**. Due sono, quindi, le variabili in gioco da considerare nella definizione di esportatore abituale, ossia:

- **l'ammontare delle operazioni “con l'estero”** effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti);
- **il volume d'affari rettificato** dell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti).

In merito a tale ultimo aspetto, il **volume di affari Iva “rettificato”**, ai fini che qui interessa, è dato dall'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile), **escluse**:

- le **cessioni di beni in transito** o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato ([articolo 7- bis , comma 1, del D.P.R. 633/1972](#));

- le operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, del D.P.R. 633/1972](#), ossia le **operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale** (di cui agli [articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972](#)), per le quali è stato espressamente previsto l'obbligo di emissione della fattura allorché si tratti di **cessioni di beni e prestazioni di servizi**.

Pertanto, solo nell'ipotesi in cui il totale operazioni "con l'estero" effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia superiore al 10% del volume d'affari rettificato dell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un "esportatore abituale". Le operazioni da considerare ai fini dell'acquisizione dello *status* di "esportatore abituale" (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del *plafond*) **sono solamente quelle registrate nell'anno solare** (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese **le fatture relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate**: la L. 28/1997 ha previsto, infatti, un'importante semplificazione al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni "*effettuate*" (dove l'effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare le operazioni "*registrate*" ([C.M. 145/E/1998](#)). È necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata registrata, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del D.P.R. 633/1972. Con particolare riguardo alle **fatture differite** va precisato, infine, che queste rilevano con riferimento all'anno della consegna dei beni.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >